

L'articolo 77 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada recita:

1. "i segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o un'indicazione...conformi al presente regolamento".
2. "Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto"... "ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare". 3. "Il progetto deve tener conto ..."
5. "... è vietato l'uso di segnali diversi ..."
7. "il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco .. chiaramente indicati .. proprietario .. marchio della ditta .. anno di fabbricazione .. numero autorizzazione .. estremi ordinanza di apposizione..").

È detto articolo, in particolare, che ci dà l'"identikit" del segnale stradale conforme a legge, prevedendo che i segnali stradali verticali abbiano il retro "di colore neutro opaco" e su esso siano chiaramente indicati:

- l'ente proprietario della strada,
- il marchio della ditta che ha fornito o che ha fabbricato il segnale,
- l'anno di fabbricazione,
- il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale,
- gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

La correttezza della segnaletica stradale è altresì tutela per la ditta costruttrice (comma 2 dell'art. 195 del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada), pertanto ogni intervento sulla segnaletica deve essere attentamente studiato e sottoposto al vaglio della competente divisione del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero dei Trasporti.

Vale ricordare che la distribuzione di segnaletica da parte di soggetti non autorizzati può essere inserita nel delitto di frode in esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., mentre segnaletica stradale contenente indicazioni generiche e/o non previste (esempio: numero fittizio d'autorizzazione, omologazione, ecc.) può essere inserita nel delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale.

